

REGOLAMENTO
SUL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI
anno 2006 / numero 01

(Testo consolidato al 30/04/2009 - Aggiornamento I)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) “LISF”: Legge 17 novembre 2005, n. 165;
 - b) “PSSS”: prestazione di servizi senza stabilimento;
 - c) “Registro”: registro dei soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 della LISF;
 - d) “Registro delle Società”: registro di cui all’articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche;
 - e) “soggetti autorizzati”: soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165, all’esercizio di una o più attività riservate;
 - f) “Banca Centrale”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. Ove non sia diversamente stabilito, valgono le stesse definizioni contenute nella LISF.

Art. 2 – Campo di applicazione e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina il registro dei soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 della LISF e trova le sue fonti normative negli articoli 11, terzo comma e 39 della LISF.

Art. 3 – Parte generale

1. Il REGISTRO contiene gli elementi informativi relativi ai seguenti soggetti:
 - a) i SOGGETTI AUTORIZZATI;
 - b) le succursali dei soggetti esteri autorizzati all’esercizio di attività riservate;
 - c) i soggetti esteri autorizzati all’esercizio di attività riservate in regime di PSSS.
2. Per i soggetti autorizzati sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) il tipo legale;
 - c) la sede legale;
 - d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
 - e) la data e il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;
 - f) il codice operatore economico;
 - g) la società di revisione contabile;
 - h) il capitale sociale, sottoscritto e versato;
 - i) gli esponenti aziendali;
 - j) l’elenco delle succursali nella Repubblica;
 - k) l’elenco delle succursali e degli uffici di rappresentanza all’estero;
3. Per le succursali di soggetti esteri sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) la sede principale della succursale;
 - c) la sede legale della casa madre;
 - d) il fondo di dotazione della succursale;
 - e) i responsabili della succursale;
 - f) l’elenco delle sedi secondarie della succursale nella Repubblica.
4. Per i soggetti esteri, autorizzati all’esercizio di attività riservate in regime di PSSS, sono indicati:
 - a) la denominazione;

- b) la sede legale della casa madre;
5. Per ciascuno dei soggetti di cui al primo comma sono inoltre indicati:
- a) la data e il numero di iscrizione al REGISTRO;
 - b) l'elenco delle attività riservate e dei rami di attività riservate per l'esercizio dei quali il SOGGETTO AUTORIZZATO ha ottenuto l'autorizzazione;
 - c) l'indicazione se il soggetto è sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi amministrativi, di sospensione dell'autorizzazione e le date di decorrenza e termine delle predette procedure;
 - d) l'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'ufficio di Trustee ai sensi dell'articolo 151 della LISF;
 - e) l'eventuale iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi.
6. Per le banche sono altresì indicati:
- a) gli azionisti iscritti a Libro Soci, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura superiore al 5%;
 - b) l'ultimo bilancio d'esercizio approvato, completo di ogni relazione accompagnatoria e certificazione.

Art. 4 – Soggetti autorizzati

1. L'iscrizione dei SOGGETTI AUTORIZZATI avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, ossia in coincidenza con l'ultima tra le due fasi di seguito specificate:
 - il ritiro della patente di esercizio, ai sensi dell'articolo 153 della LISF,
 - l'ottenimento dell'abilitazione all'inizio dell'operatività, ai sensi dell'articolo 9 della LISF, ove dovuta in relazione alle attività autorizzate.
2. Al momento del rilascio dell'abilitazione all'inizio dell'operatività o del ricevimento di copia della patente di esercizio trasmessa da parte del soggetto autorizzato, la BANCA CENTRALE lo iscrive inserendo i dati disponibili al momento dell'iscrizione.
3. Dell'avvenuta iscrizione nel REGISTRO, la BANCA CENTRALE ne dà pronta comunicazione scritta al SOGGETTO AUTORIZZATO.

Art. 5 – Succursali di soggetti esteri

1. L'iscrizione delle succursali di soggetti esteri avviene compatibilmente con le diverse procedure di legge e di vigilanza previste, negli stessi tempi e modi indicati dal precedente articolo per i SOGGETTI AUTORIZZATI.

Art. 6 – Soggetti esteri operanti in regime di PSSS

1. L'iscrizione dei soggetti esteri autorizzati a operare in regime di PSSS avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, successivamente al rilascio del nulla osta del Congresso di Stato di cui all'articolo 12 della LISF, ove dovuto.
2. Dell'avvenuta iscrizione nel REGISTRO, la BANCA CENTRALE ne dà pronta comunicazione scritta al soggetto estero autorizzato

Art. 7 – Variazioni al Registro

1. I soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, hanno l'onere di comunicare senza indugio alla BANCA CENTRALE ogni variazione delle informazioni contenute nel REGISTRO, richiedendone al contempo, con apposita nota scritta, l'aggiornamento, a prescindere dall'assolvimento, in epoca antecedente o susseguente, di obblighi di comunicazione riguardanti, in tutto o in parte, il medesimo oggetto e discendenti da altre disposizioni di vigilanza.
2. Ogni variazione comunicata alla BANCA CENTRALE e debitamente comprovata è annotata senza ritardo sul REGISTRO.
3. La BANCA CENTRALE, in mancanza della comunicazione di cui al primo comma, ha facoltà di provvedere d'ufficio all'aggiornamento delle informazioni contenute nel REGISTRO nei casi in cui sia venuta comunque a conoscenza del dato nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.
4. Nel periodo in cui il SOGGETTO AUTORIZZATO o la succursale di un soggetto estero è sottoposta ad amministrazione straordinaria, sospensione dell'autorizzazione o sospensione degli organi amministrativi, l'adozione del provvedimento è indicata nel REGISTRO.
5. I soggetti esteri, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere b) e c), sono tenuti a comunicare senza ritardo alla BANCA CENTRALE la loro sottoposizione a procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta, liquidazione ordinaria, sospensione dell'autorizzazione e/o degli organi amministrativi o a procedure equivalenti.

Art. 8 - Cancellazione dal Registro.

1. La BANCA CENTRALE procede alla cancellazione dei soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, dal REGISTRO nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della LISF ;
 - b) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 85 della LISF in relazione all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
 - c) decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 99 della LISF in relazione all'apertura di una procedura di liquidazione ordinaria conseguente allo scioglimento della società, deliberato dagli azionisti o dichiarato dal Commissario della Legge;
 - d) modifica dell'oggetto sociale con esclusione di ogni attività riservata.
2. Dell'avvenuta cancellazione dal REGISTRO, la BANCA CENTRALE ne dà comunicazione scritta nell'ambito del medesimo documento con il quale rispettivamente:
 - a) dispone la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della LISF;
 - b) nomina gli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 86 della LISF;
 - c) accerta la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 99 della LISF;
 - d) autorizza la modifica statutaria, ai sensi dell'articolo 47 della LISF.

Art. 9 - Consultazione del Registro dei soggetti autorizzati

1. La consultazione del REGISTRO, tenuto in modo informatizzato, è consentita a chiunque e consiste nel diritto di ricevere, previa richiesta scritta alla BANCA CENTRALE, dati e informazioni in esso contenuti.
2. La BANCA CENTRALE pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, e un estratto del REGISTRO contenente le informazioni più aggiornate relative agli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma e seguenti.

Art. 10 – Opponibilità ai terzi

1. In caso di difformità tra le informazioni contenute nel REGISTRO e le informazioni contenute nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ, queste ultime prevalgono ai fini dell'opponibilità ai terzi.

San Marino, lì 25 Aprile 2006.